



## CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la  
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0001962-21/06/2016-SC\_CAL-T81-P

AL SINDACO  
del Comune di  
**89822 Serra San Bruno (VV)**

**OGGETTO:** Invio deliberazione n. 47/2016.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

**IL DIRETTORE della SEGRETERIA**

dott.ssa Elena RUSSO





Deliberazione n. 47/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

**Composta dai Magistrati**



Dott. Giuseppe Ginestra	Presidente f.f. (relatore)
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott.ssa Michela Muti	Referendario
Dott.ssa Elisabetta Usai	Referendario

**Nella Camera di Consiglio del giorno 09 giugno 2016**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 18/AUT/2013/INPR, depositata il 01 agosto 2013, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/INPR adottata nell'adunanza del 15 aprile 2014, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Serra San Bruno (VV) in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2013, acquisita dalla Sezione con prot. n. 3149/-10/07/2014-SC\_CAL-T81S-A;

VISTE le note istruttorie, prot. nn. 623 e 625 del 11 marzo 2015, con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita;

VISTE le controdeduzioni trasmesse congiuntamente dell'organo di Revisore e dal Sindaco del Comune di Serra San Bruno con nota prot. 8014 del 25 giugno 2015, acquisita al protocollo di questa Sezione il 29 giugno 2015 con prot. n. 1952 - SC\_CAL-T81-A;

VISTO il questionario sul rendiconto anno 2014 trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Serra San Bruno in data 21/12/2015 e acquisto al protocollo di questa Sezione al n. 5392;

VISTO il rendiconto anno 2014 e i relativi allegati del Comune di Serra San Bruno pervenuto a questa Sezione in data 09/11/2015, prot. n. 3369;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione sullo stesso rendiconto 2014;

VISTA l'ordinanza n. 12/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Presidente f.f., Consigliere Giuseppe Ginestra, Relatore;

## FATTO

Con deliberazione n. 43 del 17/10/2014 questa Sezione regionale di controllo, in sede di esame del bilancio dell'esercizio 2012 del Comune di Serra San Bruno (VV), aveva già rilevato diverse irregolarità e criticità nella situazione economico-finanziaria indicando all'Ente l'adozione delle misure correttive necessarie per:

1. garantire una situazione di effettivo e costante equilibrio economico-finanziario, sia della parte corrente, sia della parte capitale del bilancio;
2. approvare il rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;

3. verificare (a seguito della tardiva approvazione del rendiconto) l'avvenuto rispetto dell'art. 243 del D.Lgs. 267/2000 e darne comunicazione in merito a questa Sezione.
4. evitare il finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria.
5. verificare nel tempo l'attendibilità delle entrate destinate a ripianare il disavanzo di amministrazione accertato nel rendiconto 2012.
6. procedere ad una drastica e strutturale riduzione della spesa per non incorrere nuovamente in una situazione di disavanzo di amministrazione;
7. comunicare le modalità con le quali sono stati revocati ed estinti i procedimenti di esecuzione forzata riscontrati nel 2012;
8. procedere, anche ai fini del superamento dei parametri di deficiarietà rilevati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.04.2013, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie, nonché l'entità ed effettività delle posizioni debitorie;
9. comunicare l'ammontare dello stanziamento di bilancio effettuato ai sensi dell'art. 6, c. 17, della Legge n. 135/2012, nonché, qualora ricorra la fattispecie, dell'art. 1, c. 17, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, come successivamente modificato dal D.L. n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013;
10. verificare attentamente, con la vigilanza dell'Organo di Revisione, la corretta allocazione e il mantenimento della posta di € 67.595,11 tra i residui passivi del Titolo III.
11. realizzare concrete iniziative volte al contrasto e al recupero dell'evasione tributario - tariffaria;
12. implementare e migliorare l'attività di riscossione di tutte le entrate comunali;
13. attivarsi al fine di conseguire i titoli giuridici necessari per accertare, e successivamente riscuotere, le entrate da contributi e trasferimenti dello Stato e della Regione di parte corrente e di parte capitale;
14. garantire il rispetto dei limiti prescritti dagli articoli 195 e 222 del Tuel in merito all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e dei fondi a specifica destinazione, comunicando l'ammontare dei fondi vincolati utilizzati ed assicurando la ricostituzione degli stessi a fine esercizio;



15. evitare la formazione di debiti fuori bilancio o di passività potenziali attuando corrette e legittime procedure di gestione delle spese al fine di rendere il fenomeno dei debiti fuori bilancio episodico e non patologico. A tal fine, dovrà essere costantemente monitorato lo stato del contenzioso, oltretché verificata l'eventuale formazione di debiti fuori bilancio attraverso il rilascio da parte di tutti i responsabili dei servizi di attendibili attestazioni;
16. costituire in bilancio, con adeguato stanziamento finanziario, un "fondo spese impreviste" o "fondo rischi" al fine di attenuare l'impatto di eventuali debiti fuori bilancio o passività potenziali connesse anche al possibile esito negativo del contenzioso in essere, oltretché in ragione della situazione di particolare criticità dei residui passivi;
17. allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi;
18. verificare nuovamente e attentamente, con la collaborazione e la vigilanza dell'Organo di Revisione contabile, l'avvenuto rispetto del patto di stabilità 2012 tenendo conto, in particolare, della corretta imputazione della voce "Altre per servizi conto terzi" riguardante i servizi conto terzi.
19. provvedere alla puntuale ricognizione e verifica dello stato economico-finanziario delle partecipazioni, in società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza, nonché ottemperare alla normativa vigente (v. in particolare l'art. 4 della Legge n. 135/2012 e l'art. 14, c. 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010);
20. attuare quanto disposto dall'art. 6, c. 4, della Legge n. 135/2012 in merito alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate al fine di far emergere eventuali ulteriori potenziali passività a carico del bilancio pubblico (consolidamento dei conti);
21. allegare al rendiconto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza previsto dall'art. 16, c. 26, del D.L. n. 138/2011, secondo lo schema tipo previsto nel D.M. del 23 gennaio 2012, nonché garantire il rispetto di quanto stabilito dalla giurisprudenza contabile in merito ai presupposti giuridico-contabili necessari per l'effettuazione delle spese di rappresentanza; specificamente fornire opportuna documentazione giustificativa inerente le spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2011 in quanto le stesse, (pari ad € 60.433,52) superano del 367,18% il limite imposto per il medesimo esercizio (pari ad € 12.935,70)
22. in relazione al fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2012, occorre rispettare la vigente normativa circa la mancata



contrattazione, ripartizione e liquidazione del fondo 2012 (art.5 del Ccnl 1 aprile 1999). dal momento che tale situazione può esporre l'ente a contenzioso e compromette l'attendibilità di varie voci e parametri di bilancio. E' necessario quindi che l'ente comunichi a questa Sezione gli atti relativi adottati.

23.rispettare le norme in materia di copertura dei costi del servizio nettezza urbana e nel servizio fognatura e depurazione (copertura superiore al 100% dei costi), per cui è necessario che vengano comunicati a questa Sezione i provvedimenti correttivi adottati.

Si disponeva inoltre che le misure correttive adottate dall'ente in esito alla predetta deliberazione ed i risultati conseguiti avrebbero dovuto essere comunicate a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Con nota del 15/01/2015, prot. n.468, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 21/01/2015 al n. 103 - SC\_CAL - T81-A, l'Ente ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 05.01.2015 avente ad oggetto "Delibera Corte dei Conti n. 43/2014 - Presa d'atto - Determinazioni", con la quale in effetti l'Ente si limita a chiarire alcuni punti e ad indicare le azioni da intraprendere.

\*\*\*\*\*

L'Organo di revisione del Comune di Serra San Bruno (3965 abitanti), ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, ha trasmesso il questionario contenente i dati contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2013:

Esaminato il predetto questionario e la documentazione inviata dal Comune, il Magistrato istruttore, con le note prot. nn. 623 e 625 del 11 marzo 2015 ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione, ulteriori elementi di integrazione e chiarimento.

Con nota del 25 giugno 2015, acquisita al protocollo della Sezione il 29 giugno 2015 con prot. n. 1952 - SC\_CAL-T81-A congiuntamente l'Organo di revisione e il Sindaco del Comune di Serra San Bruno hanno dato riscontro alle richieste istruttorie.

Ciò premesso, considerato che gli elementi integrativi forniti hanno consentito di superare solo in parte le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, si evidenziano, di seguito, le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente.

## DIRITTO

### 1. Premessa normativa

L'art. 1, c. 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle



*competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".*

Il nuovo articolo 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 – inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 – prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".* Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *"nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".*

Alla luce di tale premessa, è dato rilevare, come già annunciato, che al termine dell'attività istruttoria relativa al rendiconto 2013 del Comune di Serra San Bruno emerge la sussistenza di gravi criticità ed irregolarità che inducono all'adozione di specifica pronuncia ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel.

## **2. Approvazione del rendiconto**

In merito all'approvazione dei rendiconti anno 2013 oltre i termini di legge, il Comune, nella nota di risposta all'Istruttoria, asserisce *"che l'Ente ha proceduto, nei termini di Legge (comma 729-quater della L. 147/2013 come inserito dall'art. 7 del D.L. n. 16/2014 che ha postposto i termini di approvazione dei Rendiconti 2013 dal 30 aprile al 30 giugno 2014), all'approvazione del Rendiconto 2013 avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2014".*

Tuttavia, si deve rilevare che nell'anno 2014 l'Ente ha ancora una volta approvato il rendiconto oltre i termini di legge (delibera di C.C. n. 10 del 21/05/2015). Nel



ribadire che la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge costituisce una grave irregolarità, in particolare se reiterata in più esercizi finanziari, si chiede all'Ente di dare atto di aver garantito le prescrizioni di cui al comma 6, dell'art. 243 del D.Lgs n. 267/2000.

### 3. Indici di deficitarietà strutturale.

In sede istruttoria veniva rilevato che il Comune di Serra San Bruno nell'anno 2013 aveva certificato il superamento di n. 4 parametri di deficitarietà (2,3,4 e 7. Peraltro, la Sezione rilevava anche il superamento del parametro n. 8, in quanto nel triennio 2011-2013 l'Ente aveva riconosciuto debiti fuori bilancio superiori all'1% del totale delle entrate correnti dei titoli I, II e III, per cui si evidenziava che il comune, avendo superato n. 5 parametri su 10, è incorso nella condizione di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs n. 267/2000.

Si chiedeva, pertanto, di fornire chiarimenti, di comunicare gli interventi strutturali intrapresi con i relativi provvedimenti adottati e infine di dare atto di aver rispettato le prescrizioni previste dal sopra citato art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nella nota in risposta all'Istruttoria, l'Ente afferma quanto segue "Si conferma che nell'anno 2013 l'Ente presenta e certifica il superamento di n. 4 parametri su 10 e precisamente;

- Parametro n. 2
- Parametro n. 3
- Parametro n. 4
- Parametro n. 7

Il parametro n. 8 risulta di fatto rispettato in quanto i debiti fuori bilancio riconosciuti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2013 ammontano a complessivi e. 6.446,61 e non, come erroneamente riportato, a € 78.926,35.

In particolare, il parametro n. 8 nell'anno 2013 presenta le seguenti risultanze:

Consistenza debiti fuori bilancio 2011 A	€	361.443,94
- Entrate correnti 2011	B €	5.511.182,22
1 % di B	C €	55.111,82
-parametro superato: Si		
Consistenza debiti fuori bilancio 2012 A	€	135.305,00
-Entrate correnti 2012	B €	4.893.658,04
1% di B	C €	48.936,58
-parametro superato: Si		
Consistenza debiti fuori bilancio 2013 A	€	6.446,61



*Entrate correnti 2013* B € 5.118.002,92

*1 % di B* C € 51.180,03

*Parametro superato: No*

*L'errore nell'indicazione dell'importo riportato al punto 1.11.1.a del questionario al rendiconto è dovuto all'importo riportato nel parere dell'organo di revisione n. 11 del 23.12.2013, nel quale su tale importo era richiesto parere al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Pertanto per l'anno 2013 il parametro n. 8 risulta rispettato non venendo superata, negli ultimi tre esercizi finanziari, la soglia dell'1% nel rapporto debiti fuori bilancio riconosciuti/totale accertamento entrate correnti titoli I, II e III.*

*L'Ente, quindi, non incorre nella condizione di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 267/2000 e ne vengono, pertanto, meno le prescrizioni in esso previste".*


Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune, tuttavia è necessario che vengano trasmesse le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il periodo dal 2011 al 2013, tenuto conto che, come si vedrà nel successivo punto relativo sempre ai debiti fuori bilancio, le delibere in questione sono citate ed elencate, ma non risultano allegate.

Inoltre, la Sezione rileva che non emergono misure correttive messe in atto e i relativi risultati raggiunti o da raggiungere, nonché viene confermata l'attualità comunque di una grave situazione di criticità finanziaria che impone l'urgente adozione di idonee azioni correttive effettive ed efficaci.

In particolare, con riferimento ai residui attivi di cui al titolo I e III provenienti sia dalla gestione di competenza che dalla gestione dei residui, deve ribadire l'inadeguatezza gestionale dell'Ente che può ormai considerarsi strutturale, per la manifesta ripetuta incapacità di garantire, da un lato, un minimo di attendibilità alle previsioni di bilancio, nonché, dall'altro, la realizzazione, in termini di cassa, delle entrate dei titoli I e III.

Le risultanze dei parametri in esame confermano la persistenza di gravi difficoltà nel pagamento dei residui passivi, con conseguente formazione di una massa debitoria di parte corrente in misura tale da non consentire un fisiologico smaltimento delle passività a mano a mano accumulantesi.

Tali difficoltà vengono ulteriormente confermate anche nell'anno 2014 laddove l'Ente presenta ancora il superamento degli stessi parametri del 2013, ( n.ri 2,3,4,7 e 8). In merito al parametro n. 8, relativo alla consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti, questa Sezione osserva ancora una volta che relativamente all'anno 2013 i dati indicati dall'Organo di Revisione nella relazione al rendiconto sono discordanti con quelli comunicati sede istruttoria, per cui è necessario che l'Ente, in sede di misure conseguenziali, trasmetta tutti gli atti di riconoscimento



dei debiti fuori bilancio a tutto il 2015 con l'analitica documentazione relativa. Infine, si rileva che l'organo di revisione al punto 1.12.1 del questionario relativo al rendiconto 2014 afferma che l'Ente ha subito pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per un importo pari al 1,760% delle entrate correnti e, inoltre, al punto 1.12.2 dichiara che il Comune ha regolarizzato i pagamenti per esecuzione forzata risultante dal conto del tesoriere. Tuttavia si deve evidenziare che in entrambi i casi l'organo di revisione non indica gli importi dei pignoramenti e delle esecuzioni forzate per cui, al fine di verificare se è stato superato anche il parametro n. 5, è necessario che l'Ente attesti i suddetti importi.

#### 4. Risultato della gestione di competenza

In via istruttoria veniva innanzitutto evidenziato che l'Ente nell'anno 2013 conseguiva un risultato di gestione positivo di € 98.624,50.

Inoltre, si rilevava che il comune aveva costituito il fondo svalutazione crediti, previsto dall'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, per un importo inferiore a quello che sarebbe dovuto essere (€ 246.735,41 anziché € 254.256,65) e che, peraltro, non trovava capienza nel risultato di gestione di competenza sopra indicato.

Infine, si evidenziava un saldo negativo pari a -€ 80.541,82 nel quadro degli equilibri di parte capitale per il quale non venivano indicate le risorse finanziarie per ripianarlo.

Il Comune nella nota di risposta afferma quanto segue: *"Nell'anno 2013 l'ente presenta un saldo della gestione di competenza positivo pari ad € 104.539,17.*

*Si evidenzia che con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato costituito un "fondo svalutazione crediti" per un importo pari a € 246.735,41 pari al 25% dei residui attivi del Titolo I e III aventi anzianità superiore a cinque anni e al netto di residui attivi con elevato tasso di riscuotibilità pari ad € 30.084,94, come da prospetto che segue:*

##### FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNO 2013

A - Residui attivi Titolo I 2007	€ 389.708,17
B - Residui attivi Titolo III 2007	€ 627.318,42
C - PARZIALE (A+B)	€ 1.017.026,59
D - Residui attivi per i quali sussiste elevato tasso di riscuotibilità	€ 30.084,94
E - TOTALE (C-D)	€ 986.941,65
Fondo svalutazione crediti (25% di E)	€ 246.735,41



*Nel Rigo D l'importo di € 30.084,94 si riferisce agli incassi registrati alla data del 13.11.2013. Il suddetto fondo pari ad € 246.735,41 è stato inserito quale fondo vincolato nell'avanzo di amministrazione.*

*Tale fondo, dal momento che non trova capienza nel risultato di gestione di competenza 2013, è stato applicato al bilancio di Previsione 2014 ed in tal sede integralmente ricostituito.*

*Nel Quadro "Verifica equilibri di parte capitale" del questionario al rendiconto anno 2013 il saldo negativo pari ad C - 80.541,82 è ripianato con le Entrate correnti destinate a spese di investimento. Errore non è stato valorizzato il corrispondente rigo".*

Ciò premesso, la Sezione rileva che i dati e i chiarimenti forniti non consentono di superare le osservazioni mosse in sede istruttoria.

Peraltro, anche nell'anno 2014 l'Ente presenta la medesima situazione dell'anno 2013. Infatti, il risultato positivo di gestione di € 113.509,07, conseguito nel 2014, è incapiente rispetto all'importo del fondo di svalutazione crediti appostato in bilancio che è pari ad € 287.741,070. Dipoi, si deve osservare che il fondo è stato costituito, anche per il 2014, per un importo inferiore al dovuto (€ 287.741,07 anziché € 364.952,00). Infine, è dato rilevare, anche nel 2014, un saldo negativo di parte capitale di - € 6.264,81 per il quale non sono state indicate le risorse finanziarie al relativo ripiano.

Si accerta, pertanto, uno squilibrio complessivo di bilancio, che l'Ente si trascina ormai dall'annualità 2012, e per il quale non ha dimostrato di aver intrapreso adeguate misure correttive, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012.

### **5. Riscossioni di competenza**

In sede istruttoria la Sezione rilevava una assai scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie accompagnata da una bassa percentuale dei pagamenti.

Pertanto, è stato chiesto all'Ente di comunicare:

- per ogni titolo-categoria-risorsa di entrata gli importi riscossi sugli accertamenti di competenza del 2013 (distinguendo tra gli incassi realizzati nel 2013 e quelli realizzati nel 2014);
- per ogni titolo, funzione, servizio ed intervento di spesa gli importi pagati sugli impegni di competenza anno 2013 (distinguendo i pagamenti effettuati nel 2013 e quelli effettuati nel 2014).

In sede di risposta, l'Ente ha prodotto n. 2 prospetti (all. n. 1 e 2), (peraltro privi di data, timbro, firma e intestazione), concernenti gli incassi e i pagamenti



effettuati a tutto il 2014 riferiti agli accertamenti e agli impegni di competenza dell'anno 2013.

Inoltre ha comunicato quanto segue: "Nel confermare le percentuali di riscossione indicate da codesta Corte relativamente ai Titoli I e III del Bilancio, si precisa quanto segue:

#### Servizio idrico integrato

L'assenza di riscossioni in c/competenza di tale entrata (analogo situazione rilevata per il 2012) deriva dalla natura del canone stesso che presuppone una fatturazione a consuntivo a conclusione delle operazioni di lettura dei contatori e successiva emissione delle fatture. A tal uopo, si specifica che l'art. 25 del Regolamento Comunale in materia approvato con Deliberazione di consiglio Comunale 9 del 11.06.2008, testualmente recita: "La bollettazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, avverrà a cadenza annuale con possibilità di pagamento in unica soluzione e con facoltà da parte dell'utente del pagamento in due rate di uguale importo con emissione delle relative fatture, di norma, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La Giunta comunale sulla base di motivate richieste del responsabile del servizio, può stabilire scadenze diverse".

#### Sanzioni al codice della strada

Come riportato al Punto 1.7.2 del Questionario le riscossioni in competenza sono state di € 12.841,94 pari all'accertato. Per cui anche per l'anno 2013 le riscossioni sono state del 100%, così per come indicato al punto 1.7.2 del questionario al consuntivo.

#### Fitti attivi

La bassa percentuale di riscossione dei fitti attivi riguarda essenzialmente i canoni di fitto dei locali adibiti a Commissariato di P.S. che il Ministero dell'Interno non ha ancora, alla data odierna, provveduto alla regolarizzazione. Per gli stessi canoni risultano compiute tutte le attività tese a difendere le ragioni del credito.

#### Gestione beni diversi

Sotto questa voce sono registrati i "Proventi derivanti dalla vendita dei lotti boschivi". Nell'anno 2013 è stata contrattualizzata la vendita di 3 lotti boschivi. Gli incassi sono registrati in base alle rate previste da contratto.

Ciò premesso, sulla scorta dei dati forniti, si rileva che l'Ente nel corso dell'anno 2014, con riferimento alle entrate complessivamente accertate nell'anno 2013, realizza € 718.790,97 euro di incassi pari al 7,48%, passando complessivamente dal 58,39% realizzato al 31/12/2013 al 65,87% realizzato a tutto il 31/12/2014.

Le entrate del titolo I passano dal 75,60% del 2013 al 82,59% del 2014. Quelle della Tarsu con un leggero ma insufficiente aumento si assestano al 63,86% al 31/12/2013 era al 50,82%. L'ICI/IMU che nel 2013 era al 86,46% a tutto il 2014



passa al 90,35%. L'ICI anni pregressi nel 2013 registrava un 16,98% a tutto il 2014 si attesta al 21,09% confermando una scarsissima percentuale di riscossione.

In merito al Titolo III con gli incassi realizzati nel 2014, pari al € 327.062,62, le entrate complessive si assestano al 55,74% rispetto al 29,01% del 2013, evidenziando un considerevole incremento; tuttavia emerge una modesta percentuale di riscossione del Servizio Idrico che complessivamente si assesta al 29,29% (incassi 2013 € 0,00 + incassi 2014 € 132.380,07 = € 132.380,07 / accertato € 451.964,99). I fitti attivi passano dal 38,96% del 2013 al 57,07% del 2014. Gli incassi inerenti "Gestione beni diversi", che come sopra attestato dall'Ente riguardano i proventi dalla vendita dei lotti boschivi, nel 2014 si attestano al 78,87% rispetto al 46,52% del 2013.

I pagamenti, che nell'anno 2013 complessivamente ammontano al 42,64% dell'impegnato, nel 2014 passano al 57,29%. Relativamente alle spese correnti i pagamenti del titolo I passano dal 67,65% accertato nel 2013 all' 95,62% del 2014. Quelli del titolo II passano dal 1,25% del 2013 al 4,71% del 2014.

In conclusione, dai dati comunicati emerge che nel 2014 l'Ente realizza un modesto incremento in termini complessivi delle riscossioni delle entrate accertate nel 2013, a fronte, peraltro, di ulteriori basse percentuali di riscossione delle entrate proprie (TARSU/TASI e Servizio Idrico) che rivelano i ritardi che l'Ente a mano a mano accumula nel corso degli anni.


Per come del resto già riscontrato anche per l'anno 2012, ciò influisce notevolmente sui flussi di cassa e determina il ritardo dei pagamenti.

Le difficoltà di riscossione delle entrate nell'anno di competenza trovano conferma anche nell'esercizio 2014, laddove si registra un ulteriore peggioramento.

Infatti, nel 2014 il saldo di parte corrente, derivante dal confronto dei flussi cassa di competenza è pari a € - 217.365,06; quello prodotto dalla differenza tra riscossioni totali e pagamenti totali (al netto delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 di € 1.557.055,29) è pari a - € 129.274,82.

Le entrate correnti (titoli I, II e III) nel complesso si assestano al 68,86% rispetto al 69,43% del 2013 e al 74,48% del 2012. Quelle del titolo I sono sostanzialmente invariate rispetto al 2013 e si assestano al 74,16% (75,60% 2013), tuttavia, presentano un basso grado di realizzo quelle relative all'Ici anni pregressi con il 7,52% (riscossi € 13.540,00 su € 180.000,00) e quelle relative alla Tari con il 48,60% (riscossi € 319.615,70 su € 657.699,00).

Le entrate del titolo III si assestano al 28,32% rispetto al 29,01% del 2013 laddove, peraltro, il grado di riscossione del Servizio Idrico Integrato è pari allo 0,00% e quello dei Fitti attivi è pari al 46,68%.



Anche i pagamenti complessivi in conto competenza risultano insufficienti anche se in leggero incremento rispetto al 2013, infatti, si assestano al 55,57% dell'impegnato (42,64%: 2013) ciò nonostante l'Ente anche nel 2014 avesse usufruito dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013.

Le spese correnti sono state pagate in misura pari al 72,82% (67,65%: 2013).

Le spese pagate in conto capitale come nel 2013 sono quasi nulle assestandosi al 1,78% (1,25%: 2013).

In merito pagamenti in conto capitale, è necessario che l'Ente espliciti in maniera esaustiva le ragioni della bassa percentuale riscontrata, evidenziando le iniziative intraprese vista la notevole mole di residui in conto capitale ancora conservati, sia pregressi che di nuova formazione.



#### **6. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.**

Come indicato ai quadri 1.3 dei questionari relativi ai rendiconti 2012 e 2013, l'Ente ha previsto entrate non ripetitive per il finanziamento di spese correnti straordinarie e precisamente le seguenti entrate e spese:

Anno 2012

Entrate: € 129.974,07 – Recupero evasione tributaria

€ 5.000,00 – Sanzioni per violazioni al codice della strada

Spese : € 87.716,60 – Oneri straordinari della gestione corrente

5.000,00 – Spese per segnaletica stradale

Anno 2013

Entrate: € 221.369,20 – Recupero evasione tributaria

€ 12.841,94 – Sanzioni amministrative

Spese: € 215.376,27 – Oneri straordinari della gestione

€ 55.380,90 – Manutenzione straordinaria

Nella relazione istruttoria si osservava che i suddetti dati, attestati dall'Organo di revisione, rivelano che le entrate straordinarie vanno a finanziare non solo spese correnti straordinarie ma anche spese correnti consolidate. Inoltre, poiché la bassa percentuale di riscossione delle entrate inerenti il recupero tributario evidenzia la dubbia attendibilità delle previsioni, veniva chiesto di comunicare le riscossioni effettuate alla data dell'istruttoria.

Nella nota di risposta l'Ente dichiara: "Si conferma che nell'anno 2013 le entrate straordinarie sono state destinate a finanziare spese straordinarie come segue:

- € 5.590,03 per restituzione di tributi e rimborsi diversi
- € 169.786,24 come accantonamenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio
- € 40.000,00 per interventi di protezione civile a seguito di eventi calamitosi
- € 8.55380,90 per manutenzione straordinaria rete idrica (Titolo II della spesa).

Si evidenziano di seguito le riscossioni registrate alla data odierna delle somme accertate nel 2012 e nel 2013 relativamente alle entrate da recupero evasione tributaria:

**LOTTA ALL'EVASIONE**

Anno 2012 - Accertato	€ 129.974,07
Totale incassato al 31 maggio 2015	€ 81.800,67
Anno 2013 Accertato	€ 221.369,20
Totale incassato al 31 maggio 2015	€ 53.347,97


Si evidenzia che le somme accertate sono costituite dagli avvisi di accertamento regolarmente notificati e divenuti esecutivi, costituenti titolo giuridico ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000, e che successivamente sono stati alla base della formazione dei titoli coattivi emessi e consegnati al Concessionario per la riscossione".

Al riguardo, la Sezione, nel prendere atto di quanto attestato e certificato dall'Ente, deve ribadire che l'Ente ha previsto negli esercizi 2012 e 2013 entrate non ripetitive che non finanziano esclusivamente spese straordinarie ma anche spese correnti consolidate, così influenzando, in maniera rilevante, gli equilibri finanziari.

Si evidenzia, ancora, la bassissima percentuale di riscossione delle stesse entrate.

Anche per l'esercizio 2014 si rilevano previsioni di entrate non ripetitive (€ 180.000,00 per Recupero evasione tributaria, € 19.620,73 per contributo rilascio permesso a costruire e € 8.170,17 per Sanzioni violazioni al codice della strada) che l'Ente utilizza al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. E come per il 2012 e il 2013 si registra la bassissima percentuale di riscossione dell'entrata relativa al recupero evasione tributaria che si assesta al 7,54% con € 13.580,00 riscossi.

Per quanto riguarda la previsione di entrata per contributo rilascio permesso a costruire, si evidenzia come, sebbene l'Organo di revisione attesti al punto 1.7.1 del questionario che nel 2014 nessun impegno di spesa corrente è stato assunto utilizzando le suddette somme, al punto 1.3 le stesse invece risultano interamente destinate a tali fini. E' necessario, pertanto, che l'Ente fornisca adeguati chiarimenti in merito. Allo stesso modo l'Ente devono essere forniti chiarimenti in merito alla utilizzazione delle somme previste per sanzioni violazioni al codice della strada che risultano destinate interamente a spesa corrente e contemporaneamente vincolate.



## 7. Risultato di cassa

### Anticipazione di cassa

In sede istruttoria si evidenziava, atteso il notevole scostamento tra i residui passivi del titolo II e quelli attivi dei Titoli IV e V rilevato per gli anni 2012 e 2013, l'utilizzo per cassa da parte dell'Ente di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente.

Si chiedeva, pertanto, di fornire adeguati chiarimenti nonché un'analitica ricostruzione dei fondi vincolati, attestante l'ammontare degli stessi utilizzati per impieghi di parte corrente, la loro costituzione iniziale, la loro natura, la conseguente ricostituzione degli stessi al 31/12 di ogni annualità.

Nella nota di risposta l'Ente non fornisce alcun chiarimento in merito e non produce i dati richiesti. Tuttavia, dagli elementi prodotti relativamente al paragrafo riferito al "Risultato di amministrazione", si sono potuti rilevare alcuni dati sull'utilizzo di detti fondi vincolati.

Specificamente, l'Ente nel costruire la composizione del fondo cassa al 31/12/2012 e al 31/12/2013, asserisce che per l'anno 2012 i fondi vincolati ammontano ad € 1.174.227,65, di cui utilizzati € 662.842,85, e che per l'anno 2013 gli stessi sono pari ad € 1.234.392,87, di cui utilizzati € 707.300,09.

Orbene, questa Sezione rileva la violazione dei limiti stabiliti dagli art. 195 e 222 del Tuel e che anche nel 2013 l'Ente ha utilizzato fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente che però non ha provveduto a ricostituire a fine esercizio, così come peraltro anche nel 2012.

Le medesime violazioni, che peraltro vengono rilevate anche per l'anno 2014, in quanto dagli atti emerge un utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente che l'Ente non ha provveduto a ricostituire a fine esercizio stante la disponibilità di cassa al 31/12/2014 (€ 718.243,00).

Si rileva, ancora una volta, che l'utilizzo di fondi a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, seppur consentito dall'art. 195 del Tuel e per quanto sicuramente prioritario rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (che implica la maturazione di interessi passivi), deve, tuttavia, essere contenuto entro i limiti stabiliti dagli art. 195 e 222 del Tuel e deve pur sempre riferirsi ad esigenze temporanee di liquidità, non potendosi trasformare in una forma costante di finanziamento a breve termine, denotando altrimenti evidenti difficoltà nella gestione dei flussi di cassa ed uno stato cronico di precarietà degli equilibri economico-finanziari.

La Sezione, infine, non può esimersi dal rilevare come il tutto risulti chiaramente strumentale al fine di differire l'emersione di strutturali disequilibri, per competenza, tra entrate e spese, rinviando tale manifestazione ad esercizi successivi.



Ciò posto, costituisce avvertenza ultimativa l'esigenza che l'Ente in sede di misure consequenziali fornisca in maniera esaustiva gli elementi di giudizio richiesti in sede istruttoria e provveda alla puntuale e analitica ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata indicandone la specifica natura, documentando le procedure adottate, gli importi accantonati e il loro inserimento nel fondo cassa.

### **8. Risultato di amministrazione**

In sede istruttoria è stato evidenziato che il Comune di Serra San Bruno nell'anno 2013 presenta un risultato di amministrazione negativo pari ad € -187.702,84 determinato dal saldo negativo della gestione residui pari ad € -462.145,54 e dalla necessità di ricostituire i fondi vincolati, dei quali l'Ente indica soltanto il "Fondo svalutazione crediti" pari a € 246.735,41.

Inoltre, atteso che il Comune, per come rilevato e accertato nella precedente istruttoria, è incorso in risultati di amministrazione negativi in diverse annualità (2010 e 2012) ed è stato destinatario di richieste di misure correttive; in ultimo con la deliberazione di questa Sezione n. 43/2014, manifestando anche in questo esercizio finanziario le medesime criticità, e dunque l'inefficacia dei provvedimenti che ha dichiarato di voler mettere in atto.

Pertanto, non sono state riscontrate misure, per come previste dall'art. 193 del Tuel, tese a ripianare il suddetto disavanzo e comunque correttive e risolutive a livello strutturale delle suddette criticità.

In ordine a quanto sopra, è stato chiesto all'Ente e all'Organo di revisione di fornire chiarimenti e di produrre una più analitica suddivisione dei risultati di amministrazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, indicando in maniera puntuale e precisa i fondi vincolati e non vincolati e la natura delle poste che li costituiscono. Allo stesso modo per quanto riguarda la suddivisione del fondo cassa risultante negli anni 2012 e 2013.

L'Ente nella nota di risposta afferma: *"Il risultato di amministrazione per l'anno 2013 presenta un avanzo di 64.947,24 ed è dato dal risultato di amministrazione anno precedente (€ - 187.322,23) + risultato della gestione di competenza (€ 104.539,17) + risultato della gestione dei residui (€ 147.730,30)*

*Nel risultato di amministrazione è confluito il Fondo svalutazione erediti (€ 246.735,41) che ha trovato adeguata copertura nel Bilancio 2014.*

*Si conferma l'inesistenza di ulteriori fondi vincolati non inseriti nel risultato di amministrazione.*

*Inoltre, i risultati di gestione negativi per gli anni 2010 e 2012 sono stati adeguatamente ripianati.*

*Risultati di amministrazione anni 2011 - 2012 -2013*



**Anno 2011**

Risultato di amministrazione € 4.3130,79

di cui:

- Fondi vincolati
- Fondi per il finanziamento spese in c/ capitale € 11.661,40
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati € 7.300,61

Nell'anno 2011 il Fondo per il finanziamento spese in c/capitale (€ 11.661,40) è stato determinato dall'eliminazione di residui passivi in e/capitale in misura maggiore rispetto ai corrispondenti residui attivi. L'economia conseguente che ne è derivata ha mantenuto lo stesso vincolo nell'avanzo di amministrazione in ragione della natura dell'entrata originaria. Tale quota di avanzo è stata immediatamente applicata al bilancio dell'esercizio successivo.

**Anno 2012**

Risultato di amministrazione € 187.322,23

di cui:

- Fondi vincolati
- Fondi per il finanziamento spese in c/ capitale € 45.380,90
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati € -232.703,13

Anche nell'anno 2012 il Fondo per il finanziamento spese in e/capitale (€ 45.380,90) è stato determinato dall'eliminazione di residui passivi in c/capitale in misura maggiore rispetto ai corrispondenti residui attivi. L'economia conseguente che ne è derivata ha mantenuto lo stesso vincolo nell'avanzo di amministrazione in ragione della natura dell'entrata originaria. Tale quota di avanzo è stata immediatamente applicata al bilancio dell'esercizio successivo.

**Anno 2013**

Risultato di amministrazione € 64.947,24

di cui:

- Fondi vincolati € 246.735,41
- Fondi per il finanziamento spese in c/capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati € -181.788,17

Nell'anno 2013 i Fondi vincolati riguardano il fondo svalutazione crediti (€ 246.735,41) che ha trovato adeguata copertura nei Bilancio 2014.

Per gli anni 2012 e 2013 il Fondo cassa risulta così costituito:

**Anno 2012**

Fondo Cassa al 31/12/2012 € 511.384,60

di cui:



- *fondi vincolati* € 1.174.227,65
- *utilizzati in termini di cassa* € 652.842,85

Anno 2013

Fondo Cassa ai 31/12/2013 € 527.092,78

di cui:

- *fondi vincolati* € 1.234.392,87
- *utilizzati in termini di cassa* € 707.300,09

Si prende atto di quanto comunicato dall'Ente che, comunque, non permette di superare i rilievi sollevati in istruttoria. Infatti, si rileva che i risultati di amministrazione certificati dall'Ente per gli anni 2012 e 2013 sono incapienti sia rispetto al Fondo Svalutazione Crediti sia rispetto ai fondi vincolati, il che porta alla realtà di risultati di amministrazione negativi. Inoltre, non vengono riscontrate misure correttive e risolutive tese - per come stabilito dall'art. 193 del Tuel - a ripianare i suddetti disavanzi, che ormai si ripetono nei più annualità. E la medesima situazione si manifesta anche nell'anno 2014, laddove il risultato di amministrazione risulta ancora una volta incapiente sia per il fondo svalutazione crediti che per gli altri fondi vincolati. Al punto 1.5 del questionario relativo al rendiconto 2014 l'organo di revisione riporta infatti un risultato negativo pari ad € 277.914,82.

Allo stesso modo, come già detto nel precedente paragrafo, risulta incapiente il fondo cassa per gli anni 2012, 2013 e 2014 rispetto ai fondi vincolati per i quali l'Ente deve provvedere alla loro sollecita ricostituzione.

### 9. Gestione dei residui

La gestione dei residui rappresenta per l'Ente una delle criticità più rilevanti dal momento che nell'ultimo triennio il loro andamento ha evidenziato un progressivo aumento, tant'è che quelli relativi ai titoli I e III dell'entrata e I della spesa presentano un volume superiore rispetto ai valori soglia individuati dai decreti ministeriali.

Già in sede istruttoria, per l'anno 2013, è stata rilevata una scarsa movimentazione dei residui vetusti dei titoli I, III e VI di entrata, la cui percentuale di concretizzazione è stata, nel totale, di appena il 2,85 %, mentre nel 2012 era del 8,97%.

Anche la movimentazione dei residui attivi iscritti a ruolo è molto bassa: infatti, per l'anno 2013 risulta riscosso il 2,58% della somma iscritta ruolo, nel 2012 era stata del 3,37.

Peraltro, complessivamente l'Ente presenta una scarsissima attività di riscossione in conto residui (dal momento che gli incassi in conto residui rappresentano una



percentuale dell'accertato pari al 16,32% nel 2013, nel 2012 del 23,09%, con conseguente insufficiente capacità di smaltimento dei residui passivi per i quali si rilevano pagamenti sull'impegnato pari al 33,71% nel 2013, nel 2012 era del 33,06%).

Si rende manifesto, inoltre, un elevato grado di vetustà dei residui attivi di parte corrente: nel 2013 è pari al 39,97%, nel 2012 è del 31,57%.

Parimenti elevato è il grado di vetustà dei residui passivi di parte corrente che nel 2013 è pari al 17,52%, nel 2012 è del 22,97%.

La vetustà dei residui attivi di parte capitale, in ordine ai titoli IV e V, nel 2011 è del 74,25%, nel 2012 del 55,67%.

I residui passivi di parte capitale, in ordine al titolo II, presentano una vetusta del 75,83% nel 2013, nel 2012 del 83,56%.

Nel totale, comunque, l'incidenza dei residui attivi ante sul totale dei residui attivi al 31/12/2013 è pari al 34,01%, rispetto al 42,42% del 2012.

I residui passivi allo stesso modo passano dal 42,89% del 2012 al 29,69% del 2013.

Le partite residuali attive in conto capitale al 31/12/2013 rappresentano il 54,09% delle entrate complessive accertate (nel 2012 47,84%).

Si rileva uno scostamento di residui passivi complessivi in conto capitale pari al 27,79% in più rispetto ai residui attivi complessivi in conto capitale (nel 2012 39,71%)

Per la parte corrente, nel 2013, come per gli anni 2011 e 2012, la scarsa riscossione riguarda soprattutto i tributi propri (ICI/IMU, Tarsu, Proventi Acquedotto, canone depurazione).

Riscontrate le suddette criticità, rilevanti ai fini degli equilibri di bilancio, della disponibilità di cassa e sul risultato di amministrazione, veniva chiesto all'Ente di:

1. relazionare in merito, indicando gli interventi intrapresi, e trasmettendo i relativi documenti;
2. comunicare, distinguendo tra i vari titoli-categorie-risorse e titoli-funzioni-servizi-interventi, le percentuali di realizzazione dei residui attivi e di smaltimento di quelli passivi nel 2014, nonché gli importi eliminati, specificando la misura in cui tali movimentazioni concernono i residui ante 2009;
3. trasmettere il quadro "analisi anzianità dei residui al 31.12.2014", distinti per anni di provenienza.
4. dare atto che ha richiesto il mantenimento nel bilancio statale e regionale dei residui passivi corrispondenti ai residui attivi indicati nel prospetto 1.10.9 del questionario al rendiconto e relativi al Titolo II e Titolo IV.



5. comparare i dati dei residui con il conto giudiziale tenuto dal Concessionario della Riscossione.

L'Ente nella nota di risposta all'istruttoria ha comunicato: "Per stimolare l'attività di riscossione con Deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 27.07.2012 sono state approvate apposite convenzioni con Poste Tributi s.c.p.a. di Poste italiane Spa per l'attivazione dei servizi "Risco-Comuni" e "Raccomandata Sin Smart" con l'obiettivo di velocizzare i tempi di riscossione delle entrate derivanti dalla Tarsu e Canone Idrico.

Successivamente la Giunta Comunale con deliberazione del 29.05.2013, n. 79, avente ad oggetto "Riscossione coattiva entrate comunali. Servizi di supporto alla riscossione. Adesione a servizio di Poste Tributi S.c.p.a. Direttiva", ha dettato i criteri per l'affidamento a Poste Tributi S.c.p.a., in ampliamento di altri servizi già in atto, dei servizi operativi di supporto alla riscossione dei crediti comunali tramite rito speciale ai sensi del R.D. 639/2010, aderendo alla proposta del 1.5.04.2012 denominata ASSIST.WEB, prodotta dalla società anzi citata.

Con tale misura, che di fatto risulta operativa da fine 2013, si sta tentando di superare tutte quelle criticità dipendenti dalla bassa riscuotibilità delle entrate in fase coattiva che non dipende dalla mancata adozione dei provvedimenti da parte dell'ente, ma invero, dall'attività di competenza del Concessionario della riscossione i cui risultati in termini di cassa risultano obiettivamente insufficienti rispetto all'entità dei erediti iscritti a ruolo, stante ad oggi, come già rilevato, la (orale assenza di comunicazioni di esigibilità.

L'Ente, in ogni caso, pone in essere tutte le procedure coattive consentite dalla normativa vigente al fine di riscuotere i propri crediti.

Si trasmettono:

- All. n. 3 relativo alle percentuali di realizzazione dei residui attivi
- All. n.4 relativo alle percentuali di smaltimento dei residui passivi
- All. n. 5 Quadro analisi anzianità dei residui al 31.12.2014 distinti per anni di provenienza.

Si da atto che i residui attivi indicati nel prospetto 1.10.9 del questionario al rendiconto e relativi al Titolo II e Titolo IV sono mantenuti in base a quanto determinato dagli uffici competenti in sedi di riaccertamento prima del Conto Consuntivo.

Di dare atto che per la comparazione dei residui con il conto giudiziale tenuto dal Concessionario della Riscossione (Equitalia S.p.A) si è in attesa di ricevimento della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 7517 del 16.06.2015 (all. 6);

In ogni caso, tenuto conto della vetustà dei ruoli e della bassa percentuale di riscossione riscontrata sugli stessi, l'Ente in fase di riaccertamento straordinario



*dei residui ex art. 3, comma 7, D Lgs. 118/211, ha inserito tale crediti al netto delle riscossioni previste, nel fondo erediti di dubbia esazione proprio al fine di salvaguardare gli equilibri presenti e futuri".*

Ciò premesso, pur prendendo atto delle comunicazioni dell'Ente, si osserva che, comunque, le stesse non sono esaustive rispetto ai rilievi sollevati e alle richieste istruttorie. Inoltre, nel rilevare che gli allegati prodotti sono in parte senza intestazione oltre che senza data e firma, si osserva che l'allegato n. 5 costituisce l'elenco dei residui per anzianità e non il quadro complessivo per come richiesto in sede istruttoria. Ancora, l'Ente non ha dato atto di aver richiesto il mantenimento nel bilancio statale e in quello regionale dei residui passivi corrispondenti ai residui attivi indicati nel prospetto 1.10.9 del questionario al rendiconto e relativi al titolo II e IV, così come non ha effettuato la comparazione dei residui con il conto giudiziale tenuto dal Concessionario della Riscossione.

Ad ogni modo, sulla scorta dei suddetti allegati, dai dati rilevati dal rendiconto 2014 e dal relativo questionario emerge che complessivamente la percentuale di realizzazione dei residui attivi anno 2013 e precedenti rilevata alla data del 31/12/2014 si attesta al 11,96%, in diminuzione rispetto all'anno precedente (16,32% al 31/12/2013), la percentuale di smaltimento dei residui passivi anno 2013 e precedenti rilevata a tutto il 31/12/2014 si attesta al 22,81%, in netta diminuzione rispetto al 2013, dove era pari al 33,71%, nonostante la circostanza che l'Ente negli anni 2013 e 2014 avesse usufruito dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013.

Le riscossioni dei residui ante 2010 si assestano al 4,31%, quelle delle somme iscritte a ruolo registrano un 4,61%

Si rileva ancora che per quanto attiene la scarsa capacità di riscossione essa riguarda soprattutto i tributi propri. Infatti le riscossioni relative ad ICI nel 2014 sono pari al 6,73%, quelle dell'IMU sono del 27,42%, quelle della Tarsu sono del 11,96%, quelle del Servizio Idrico sono pari al 12,76% e quelle dei Fitti attivi sono pari al 29,67%.

Per quanto concerne i pagamenti, si evidenzia un incremento di quelli relativi al titolo I che passano dal 57,80% del 2013 al 67,80% del 2014, soprattutto a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute. Mentre sono in netto calo i pagamenti del titolo II che passano dal 13,27% del 2013 al 5,92% del 2014.

Inoltre, risulta la notevole consistenza dei residui di nuova formazione, in aumento rispetto al 2013, (residui attivi totali al 2014 € 10.712.831,65 - al 31/12/2013 € 10.525.692,09 - residui passivi totali al 2014 € 11.421.248,40 - al 31/12/2013 € 10.933.752,30).

La vetusta dei residui attivi di parte corrente nel 2014 è del 37,51% (39,97%:2013), quella dei residui attivi di parte capitale è del 43,29%



(74,25%:2013). I residui passivi di parte corrente registrano una vetustà del 10,06% (17,52%: 2013) quelli di parte capitale è del 46,86% ( 75,83%:2013).

L'incidenza dei residui attivi in c/to competenza sulle entrate accertate è del 78,59%, quella dei residui attivi di parte capitale è del 68,48%. L'incidenza dei residui attivi ante 2010 sul totale dei residui è del 33,71%, quella dei residui passivi su totale dei residui passivi è del 25,93.


In sostanza, a conferma di quanto già evidenziato in sede istruttoria, la situazione relativa alla gestione dei residui presenta un notevole grado di criticità. La loro consistenza complessiva è elevata come nel triennio precedente. Elevata è pure la consistenza dei residui attivi dei titoli I e III, per la quasi totalità relativa alla mancata riscossione dei tributi propri, che, peraltro, si riverbera sulla bassa capacità di smaltimento dei residui passivi così come emerge dalla elevata consistenza dei residui passivi del titolo I. Così come, del resto, per i residui passivi del titolo II che percentualmente si scostano dai corrispondenti residui attivi. Inoltre, risulta un generale aumento della vetustà complessiva dei residui attivi che mette in dubbio la reale possibilità di una loro effettiva riscuotibilità. Così come l'elevata vetustà dei residui passivi mette in dubbio l'effettività delle posizioni debitorie.

Pertanto, considerata la situazione suesposta che concerne l'intera gestione dei residui, confermata dalla ricorrenza dei già segnalati parametri di deficitarietà inerenti proprio la medesima gestione, la Sezione richiama l'obbligo di procedere, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio, ad una specifica operazione di riaccertamento sostanziale e non solo formale (apparente), diretta a verificare, nel caso dei residui attivi, l'effettività e la permanenza delle ragioni creditorie dell'Ente al fine di decidere il mantenimento in bilancio dei residui stessi in tutto o in parte (art. 228, comma 3, del T.U.E.L.) e, per quelli passivi, l'entità ed effettività delle posizioni debitorie.

L'Ente deve insomma accertare l'effettiva possibilità di riscuotere il credito e l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, i crediti, qualora dall'operazione di revisione emerga che gli stessi, di fatto, siano inesigibili o comunque non riscuotibili in tutto o parzialmente, gli stessi devono essere stralciati dal conto dei residui ed inseriti nel conto del patrimonio in apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 T.U.E.L.; punto 55 del principio contabile n. 3; art. 30, comma 3, del D. Lgs 170/2006), per poi essere eliminati anche dal conto del patrimonio.

Il mantenimento dei residui attivi di dubbia esigibilità o chiaramente inesigibili nel bilancio incide inoltre sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e



sulla rappresentazione di un avanzo di amministrazione realmente esistente (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.), che può indicare un volume di disponibilità finanziaria veritiero ed effettivo soltanto nella misura in cui l'Ente dimostri capacità di monetizzare i propri crediti e debiti.

Diversamente, infatti, si avrà una rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente tutt'altro che corrispondente al vero.

Per concludere sul punto, si richiamano i corrispondenti eventuali profili di varie responsabilità al riguardo.

#### **10. Recupero evasione tributaria**


Un sede istruttoria è stato rilevato che l'Ente nell'anno 2013, ha previsto ed accertato somme per recupero evasione tributaria relative a ICI/IMU per un importo complessivo di € 221.369,20 (nel 2012 per un importo di € 129.974,07); gli incassi realizzati a tutto il 2013 ammontano ad € 37.584,56,00 pari al 16,98% (per l'anno 2012: € 72.972,20 pari al 55,14%).

Atteso che i suddetti accertamenti influenzano in maniera considerevole gli equilibri finanziari dell'Ente e rilevata la bassissima percentuale di riscossione degli stessi, è stato chiesto al Comune di comunicare e documentare le azioni intraprese o che intende intraprendere al fine di accelerare le procedure di riscossione e comunque di comunicare le riscossioni effettuate a tutt'oggi.

Inoltre, poiché l'Ente, per come già osservato in occasione della pregressa istruttoria per gli anni 2011 e 2012, aveva affermato di aver intrapreso un'accurata attività di verifica fiscale al fine di recuperare l'evasione anche per ciò che riguarda la TARSU (di cui, tuttavia, non è dato riscontrare risultati tangibili) e considerato che l'azione di accertamento e verifica dell'evasione tributaria è uno dei principali compiti istituzionali cui l'Ente è tenuto, è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito e di comunicare le eventuali ulteriori azioni intraprese al riguardo.

Il comune in sede di risposta afferma quanto segue: *"L'Ente persegue costantemente l'attività di recupero dei tributi evasi, in particolar modo per ciò che riguarda l'ICI e la TARSU.*

*In relazione al recupero ICI vengono regolarmente emessi gli avvisi di accertamento per omesso pagamento e omessa dichiarazione. Gli importi risultanti dagli accertamento e dai ruoli coattivi (o ingiunzioni fiscali), costituenti le poste a residui e competenza in bilancio, corrispondono agli effettivi titoli giuridici derivanti dai ruoli coattivi, dalle ingiunzioni fiscali e dagli avvisi di accertamento divenuti definitivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 179 del T.U.E.L.*



Al 31.12.2013 e al 31.12.2014, non risultano essere state presentate da parte del Concessionario della Riscossione (Equitalia SPA) comunicazioni di inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 112/99 rimanendo fondati gli importi derivanti dai ruoli coattivi (vedasi all. 6). La mancata presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, presupponendo l'inesistenza anche di partite prescritte, oltre a far presumere l'attualità, dei crediti, non consente un effettivo controllo (successivo) rispetto alle procedure poste in essere dal Concessionario della Riscossione, che dovrà proprio basarsi sull'accertamento di eventuali responsabilità dello stesso nei procedimenti ad esso assegnati dalla normativa di riferimento.

L'Ente, proprio per ovviare alla lentezza delle riscossioni sui ruoli da parte del Concessionario, dal 2014 ha provveduto a sperimentare attraverso una convezione per il servizio di supporto alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, la forma della "riscossione diretta" anche in tale fase.

Sul carico gestito direttamente con ingiunzione, le riscossioni, allo stato, si attestano al 10,26% solo dopo la sola notifica dei provvedimenti (vedasi all. 3) con dato tendenziale di riscossione superiore a quanto registrato con ruoli coattivi affidati al Concessionario. E' da evidenziare, che la notifica delle ingiunzioni TARSU è in fase di completamento.


Gli uffici, al fine di procedere ai provvedimenti esecutivi, stanno procedendo ad effettuare le procedure forzate (iscrizione di fermi amministrativi su beni mobili registrati, ipoteche immobiliare e pignoramenti presso terzi).

Si evidenzia, pertanto, che l'Ente sta ponendo in essere tutte le misure necessarie e previste dalla normativa vigente per superare per quanto possibile le criticità della fase coattiva della riscossione.

Per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione TARSU, occorre premettere che già l'Ente, al fine di ridurre al minimo gli eventuali comportamenti elusivi ha posto in essere tutte una serie di attività e procedure anche preventive. Difatti, per ciò che concernè le variazioni anagrafiche e di domicilio si procede mediante acquisizione da parte degli uffici competenti della dichiarazione dei dati catastali già al momento della comunicazione. Con tale sistema, mediante il costante aggiornamento anche dei dati catastali acquisiti dall'Agenzia del Territorio, si procede automaticamente alla verifica della superficie dichiarata.

Anche per quanto riguarda le attività produttive, analogo sistema viene attuato dal SUAP, che per ogni singola variazione provvede a comunicare all'ufficio tributi oltre a tutti gli elementi soggettivi, anche gli estremi catastali dei fabbricati.

Da rilevare, altresì, che l'Ente, nel 1999 ha proceduto al censimento completo delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale provvedendo già da tale periodo a verificare le superfici iscritte nei ruoli, procedendo all'allineamento in caso di differenze minime e all'emissione degli avvisi di accertamento nelle ipotesi



previste. Tutte le variazioni successive sono state registrate solo in presenza dei dati catastali degli immobili, eliminando di fatto le classiche dichiarazioni infedeli. Inoltre, nel corso degli anni successivi, ed anche in ottemperanza all'art. 1, co 106, della Legge 27.12.2016 n. 296, per le sole unità immobiliari iscritte senza gli identificativi catastali, l'ufficio ha provveduto ad inviare appositi questionari ai soggetti passivi al fine di acquisire i dati mancanti.

Tutte le azioni sopra indicate hanno quasi azzerato l'eventualità di macroscopiche evasioni. Si aggiunga che l'ufficio effettua controlli incrociati con gli archivi ICI/IMU, il Catasto e l'archivio delle utenze idriche.

In ogni caso, nel corso del 2014 sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU per complessivi € 36.870,00 (vedi all. n.9) così suddivisi:

- € 31.710,00 notificati nel 2014 e divenuti definitivi entro il 31.12.2014 (decorsi i 60gg dalla notifica senza ricorso), costituenti titolo giuridico ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000;
- € 14.990,00 notificati nel corso del 2015 e in attesa di definitività (non decorsi di 63 gg dalla notifica);
- € 170,00 in attesa di ricezione notifica.

Tali poste verranno iscritte in bilancio a seguito del pagamento o dell'eventuale notifica dell'ingiunzione fiscale".

Tutto ciò premesso, pur prendendo atto delle comunicazioni come sopra rese dall'Ente, devesi, tuttavia, rilevare che non vengono indicate le ulteriori riscossioni realizzate sugli accertamenti 2012 e 2013, così come non viene dato atto del riscontro del carico consegnato al Concessionario con i residui attivi conservati che, come si è potuto verificare dall'elenco fornito (all.n.6), presentano una significativa vetustà che ne mette in dubbio l'effettiva riscuotibilità.

In aggiunta a ciò, dai dati del rendiconto anno 2014 e del relativo questionario, è emerso che l'Ente anche nel 2014 ha accertato somme per recupero evasione tributaria relativamente ad ICI/IMU per un importo pari a € 180.000,00 e ne ha riscosso soltanto € 13.580,00 pari al 7,54%, confermando anche in questo esercizio finanziario la scarsa capacità di realizzazione.

Pertanto in sede di misure consequenziali l'Ente ha il dovere di comunicare quanto richiesto in istruttoria e però non fornito, di aggiornare i dati della riscossione anche in riferimento agli accertamenti dell'anno 2014 e a incrementare e migliorare l'attività di riscossione con un costante monitoraggio delle scadenze dei ruoli, dandone sollecita comunicazione a questa Sezione.



## 11. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Considerato che negli anni 2011, 2012 e 2013 l'Ente presentava debiti fuori bilancio rispettivamente per i seguenti importi: € 361.443,94, € 135.305,00 e € 78.926,35 (ciò peraltro, data la loro consistenza, superiore annualmente all'1% delle entrate correnti dei titoli I, II e III, ha determinato la violazione del relativo parametro deficitario nell'esercizio finanziario 2013) in sede istruttoria, è stato la Sezione ha richiesto la trasmissione delle relative delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in uno alla necessaria documentazione, nonché di comunicare l'avvenuto invio alla competente Procura presso la Corte dei Conti, con la specificazione, altresì, se detti debiti siano stati integralmente pagati e/o rateizzati producendo i relativi atti sottoscritti con i creditori .

Ancora sul punto, considerata la dichiarazione dell'Organo di revisione secondo

*"alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare per un totale di € 9.697,79. Non sono state identificate*

*e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passivo-probabili (...) che non*

*è stata fornita da tutti i responsabili dei servizi la prescritta attestazione*

*dell'insussistenza, alla chiusura dell'esercizio, di debiti fuori bilancio",* è stato

chiesto di fornire adeguati chiarimenti in merito, di relazionare sul contenzioso in

essere, di indicare l'entità delle eventuali passività potenziali, di specificare se è

stato costituito un adeguato fondo proporzionato agli eventuali contenziosi

pendenti e alla portata degli eventuali debiti di che trattasi, al fine della

salvaguardia degli equilibri presenti e futuri (atteso che la copertura finanziaria ed

il conseguente impegno contabile vanno posti a carico dell'esercizio in cui avviene

il riconoscimento e/o sui due esercizi successivi) ed in armonia con i principi di

prudenza, completezza e veridicità del bilancio.

Infine) rilevato che l'Ente nel 2013 ha subito pignoramenti per l'importo di €

8.584,61 e che, per come indicato dall'Organo di revisione, sussistono ulteriori

pignoramenti non ancora regolarizzati per € 67.595,52 (che l'Ente intenderebbe

finanziare con mezzi propri) è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito alla

natura dei suddetti debiti fornendo la dovuta documentazione, nonché di

comunicare se gli stessi siano stati regolarizzati, con quali modalità e mezzi

finanziari in uno a tutta la documentazione pertinente.

In sede di risposta, l'Ente ha trasmesso un elenco di deliberazione di

riconoscimento di debiti fuori bilancio, assunte negli anni 2011,2012 e 2013,

nonché testualmente ha dichiarato quanto segue: *"tutti i debiti sopra dichiarati*

*sono stati integralmente pagati. Si conferma quanto evidenziato al Punto 1.12.1*

*del Questionario al Rendiconto 2013: nel corso del 2013 l'ente ha subito*

*pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per € 8.684,53 interamente*

*regolarizzati.*



*Erroneamente al Punto 1.12.2 sono stati indicati pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati per € 67.595,52. Tale importo è da intendersi quale totale dei pignoramenti in essere alla data del 31.12.2013.*

*Da quanto indicato con comunicazione del Segretario Generale sullo stato del contezioso del 27.05.2015 (all. 10), si evidenzia che nell'anno 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato per € 180.166,15 e che le stesse hanno trovato copertura alla previsione di bilancio di cui al capitolo n. 2153.*

*Le passività potenziali in caso di soccombenza da parte dell'Ente, viene determinato potenzialmente in € 35.000,00, che in via prudenziale, risultano essere accantonati in bilancio al cap. 2153 (res.2014) per € 45.796,58 — impegno contabile n. 15/2014.*

*Ulteriore posta risulta accantonata sul bilancio pluriennale, cap. 2153 (parte 2015) la somma di € 145.000,00 quale fondo rischi per potenziali passività derivanti da sentenze e altri eventuali debiti fuori bilancio".*

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto affermato dall'Ente, tuttavia si rileva che non sono state allegate le deliberazioni di che trattasi, che non è stata specificata la natura dei debiti di cui all'esecuzione forzata né dei mezzi con i quali vi si è fatto fronte.

Peraltro, per come riportato nel questionario sul rendiconto anno 2014, punto 1.11.1, l'Ente continua a produrre debiti fuori bilancio. Infatti l'organo di revisione indica in € 105.540,80 l'ammontare dei debiti riconosciuti nel 2014 e che, oltretutto, ha comportato anche il superamento del relativo parametro di deficitarietà.

Infine, nel rammentare che la presenza costante di debiti fuori bilancio è sintomatica di una gestione amministrativa poco trasparente che non garantisce l'effettiva salvaguardia degli equilibri di bilancio, devesi richiamare l'art. 188 del Tuel, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 74, comma1, del D.Lgs. 118/2011, fa divieto, a decorrere dal 2015, agli enti locali che presentino nell'ultimo rendiconto deliberato debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle more del riconoscimento e finanziamento dei predetti debiti, di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

## **12.Servizi conto terzi**

In sede istruttoria è stato rilevato che nel quadro 1.13 del questionario relativo al rendiconto anno 2013, nella tipologia di entrate e spesa "Altre per conto terzi", risultavano inserite voci non pertinenti che configurano la violazione del principio



contabile 2.25 e che tali irregolarità erano presenti anche negli esercizi 2011 e 2012. Inoltre, veniva rilevato che per la stessa tipologia erano stati riscossi € 48.976,51 e sostenute spese per € 56.294,98.


Ciò posto, considerato che tali irregolarità non consentono una corretta valutazione del risultato e degli equilibri di bilancio potendo anche comportare l'elusione del patto di stabilità al quale l'Ente è soggetto, è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito e di effettuare le eventuali dovute rettifiche.

Il comune di Serra San Bruno in sede di risposta ha comunicato quanto segue: "Gli incassi e i pagamenti contenuti nella voce "Altre per servizi conto terzi" hanno riguardato le seguenti tipologie di spese;

E. /U. Descrizione capitolo	Accertato/Impegnato	Incassato/Pagato
<i>E Servizi per conto dello Stato</i>		
Rimborso spese Elezioni politiche	15.184,87	4.373,08
<i>U. Servizi per conto dello Stato</i>		
Rimborso spese Elezioni politiche	15.184,87	
<i>di cui pagato:</i>		
Materiale vario pe elezioni politiche		286,43
Componenti seggi elettorali		6.384,00
Straordinario personale elezioni		7.894,44
E/U. Descrizione capitolo	Accertato/Impegnato	Incassato/Pagato
<i>E. Interventi vari contributi Regione Calabria</i>		
Sussidio ore integrative e A.N.F. personale LPU/LSU anno 2013	44.603,43	44.603,43
<i>U. Interventi vari contributi Regione Calabria</i>		
Sussidio, ore integrative e A.M.F. personale 1,PLI/LSU anno 2013	44.603,43	41.730,11

Relativamente alla voce "Sussidio ore integrative LPLI/LSU" si evidenzia che l'incasso e il pagamento tra i servizi conto terzi si è reso necessario perché gli accrediti dall'ente regionale sono arrivati nel mese di dicembre 2013 quando non era possibile procedere ad effettuare variazioni di bilancio data l'incapienza dei capitoli di parte corrente dello stesso.

Tra l'altro occorre sottolineare che l'esatta contabilizzazione di questo genere di entrata e spesa nella parte corrente del Bilancio non avrebbe nessuna influenza sulle risultanze del Patto in quanto verrebbe accertato e impegnato lo stesso importo, né sugli equilibri di bilancio."



Comune di Serra San Bruno - Prot. arrivo n. 9555 del 22-06-2016

Ciò rilevato, la Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune, deve richiamare l'obbligo del rispetto dei principi contabili in merito alla corretta allocazione delle poste contabili nei Servizi Conto Terzi.

Si deve rilevare, inoltre, che l'Ente comunque continua anche nel 2014 ad inserire nelle poste contabili "Altre per servizi conto terzi" importi relativi a voci non pertinenti. Infatti nel quadro 1.13 del questionario sul rendiconto anno 2014 sono riportati in tale posta contabile impegni e pagamenti per " Sussidio ore aggiuntive LSU/LPU", "Rimborso spese elettorali" e "Servizio Conto Terzi". Per quest'ultima voce è inoltre necessario che l'Ente fornisca chiarimenti in merito alla natura di tali servizi.

### **13. Tempestività dei pagamenti**

In sede istruttoria è stato rilevato che il Comune di Serra San Bruno ha chiesto l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 35/2013 per € 1.976.771,64 di cui ammessi € 1.212.151,12.

Ciò posto, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla modalità di finanziamento e pagamento della restante parte di debiti certificati e non coperti con l'anticipazione di liquidità di cui sopra e che ammontano ad € 764.620,52.

Inoltre, rilevato che nel quadro 1.14 del questionario relativo al rendiconto 2013 non è stato indicato l'ammontare dei debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31/12/2012 rimasti da estinguere al 31/12/2013 sebbene in bilancio risultassero residui passivi, al 31/12/2012 per complessivi € 5.539.728,38 e al 31/12/2013 per complessivi € 10.992.752,30, è stato chiesto di fornire adeguati chiarimenti, nonché, verificata e accertata la presenza dei suddetti debiti e il loro ammontare, di comunicare con quali mezzi finanziari l'Ente intenda farvi fronte.

Con la nota di risposta l'Ente ha affermato: *"Nel corso dell'anno 2013, l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013. A fronte di una richiesta di 1.976.771,64 sono stati ammessi a finanziamento debiti per € 1.212.151,12. La restante parte di debiti certificati sono stati interamente saldati, in parte con fondi propri e in parte ricorrendo nuovamente al fondo di liquidità di cui al D.L. 102/2013.*

*Il Quadro 1.14 del Questionario al Rendiconto anno 2013 non è stato compilato stante l'inesistenza alla data del 31.12.2013 di crediti maturati al 31.12.2012 ed aventi i requisiti di liquidità ed esigibilità.*

*Si rileva che i Residui conservati al 01.01.2012 sono:*

- *Parte corrente € 3.177.572,38*
- *Parte capitale € 5.127.988,66*

*mentre gli stessi al 31.12.2012 ammontano a:*



- *Parte corrente €1.677.885,37*

- *Parte capitale €3.889.142,08*

*I Residui conservati al 01.01.2013 sono:*

- *Parte corrente € 3.541.492,68*

- *Parte capitale € 4.617.090,92*

*mentre gli stessi al 31.12.2013 ammontano a:*

- *Parte corrente €1.485.415,08*

- *Parte capitale €3.912.330,09*

*La presenza di residui passivi presume sicuramente la presenza di debiti certi ma non (per forza) anche la liquidità e l'esigibilità degli stessi".*

Ciò posto, si prende atto della dichiarazione dell'Ente, tuttavia evidenziando al contempo che il Comune di Serra San Bruno a tutt'oggi presenta una notevole massa debitoria costituita dai residui passivi conservati e la cui difficoltà di smaltimento viene avvalorata dal ricorso anche per l'anno 2014 all'anticipazione di liquidità. Infatti, al punto 1.14 del questionario sul rendiconto anno 2014, l'organo di revisione attesta che l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di liquidità per l'importo di € 1.557.055,29.

In merito a tali anticipazioni di liquidità ricevute è necessario che il Comune in sede di misure conseguenziali dia conto del loro analitico utilizzo, trasmettendo la relativa documentazione e i relativi piani di ammortamento. Inoltre, l'Ente deve comunicare l'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31/12/2013 rimasti da estinguere al 31/12/2014, posto che l'organo di revisione non li ha indicati al punto 1.14.5 del questionario.

#### **14. Contenimento della spesa**

Relativamente all'esercizio 2013, in sede istruttoria, rilevato che l'Organo di revisione ha indicato nella relazione al rendiconto che sono state effettuate spese per consulenze (capp. 1066 e 1086 - interv. 03), nonché per acquisto di mobili (quadro 1.15.2), e ciò costituendo violazione all'art. 1, comma 141 ss, della legge n. 228/2012, in base al quale il limite di spesa a carico del Comune di Serra San Bruno era pari a euro 0,00, sono stati chiesti chiarimenti.

Al riguardo l'Ente, in sede di risposta, afferma: *"Non sono state effettuate spese per consulenze. Come peraltro già specificato a pagina 26 della relazione al bilancio consuntivo 2013. Le prestazioni di servizi previsti ai capp. 1066 e 1086 sono relative rispettivamente al "Servizio di mantenimento normativo ed operativo metodo misto gestione IVA ed IRAP" di E 2.904,00 affidato alla Società Kibernetes e alla liquidazione di spettanze professionali per espletamento incarico afferente l'Ufficio tecnico di E 2.307,40.*

*Relativamente al limite di spesa disposto dall'art. 1, Co 141, della L. n. 228/2012 inerente l'acquisto di "Mobili e arredi", si comunica che con Determinazione del Responsabile del Settore Anagrafe n. 3 del 31.03.2015, in sede di riaccertamento ordinario, è stata disposta la cancellazione dell'impegno per insussistenza in quanto obbligazione giuridicamente non perfezionata".*

Ciò posto, la Sezione deve ribadire che i pagamenti effettuati sull'intervento 03 hanno le specifiche connotazioni degli incarichi di consulenza e che peraltro l'ente in merito non fornisce alcuna documentazione. Per cui, allo stato degli atti, si configura la violazione del limite previsto dal d.l. n. 78/2010.

In merito alla violazione dell'art. 1, co 141 della l. n. 228/2012 inerente l'acquisto dei mobile e arredi è necessario che l'ente trasmetta la documentazione citata e che attesti di non aver effettuato pagamenti su detto impegno.



#### **15. Organismi partecipati.**

In sede istruttoria veniva rilevato che l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2013 ha dichiarato:

a) che il Comune di Serra San Bruno ha partecipazioni nei seguenti organismi:

1. Consorzio Turistico Serre Incoming – quota di partecipazione 6,66%
2. Proserpina S.p.a. in liquidazione – quota di partecipazione 1,81%;

b) che "i dati appena elencati sono stati rinvenuti a mezzo visura camerale non avendo l'Ente provveduto ad aggiornare la ricognizione sulle società a partecipazione comunale se non da ultimo con delibera di consiglio comunale n. 3 del 31/12/2010, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 244/2007. Conseguentemente non è stata effettuata la puntuale verifica dei crediti e debiti alla data del 31/12/2013 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 95/2012. Si dà atto che il responsabile dei servizi finanziari dell'Ente attesta che non esistono rapporti di debito e credito al 31/12/2013 con le società partecipate e che è stata assicurata la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli organi e dei competisi. Si dà atto che gli organi amministrativi delle due partecipate non hanno provveduto ad inviare le copie dei progetti di bilancio di esercizio 2013. Si invita l'Ente a voler provvedere nel più breve tempo possibile alla cessione della quota di partecipazione nel CONSORZIO TURISTICO SERRE INCOMING così come deliberato dal Consiglio Comunale".

Ciò posto, è stato richiesto all'Ente e all'Organo di revisione (sul punto cfr. anche deliberazione di questa Sezione n. 43/2014) di effettuare una ricognizione analitica e complessiva delle partecipazioni dell'Ente, indicando le quote di partecipazione, la situazione finanziaria delle stesse, gli oneri a carico del Comune, gli eventuali accantonamenti operati in previsione di eventuali futuri oneri da sostenere, nonchè

i provvedimenti adottati in merito al mantenimento o dismissione delle partecipazioni.

Infine, è stato chiesto di trasmettere per l'ultimo triennio la documentazione relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, come previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 6/7/2012 n.95 nonché di comunicare le azioni che si intendono intraprendere relativamente al processo di razionalizzazione previsto dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge Stabilità 2015).

In esito alla richiesta anzidetta, nella nota di risposta l'Ente afferma che: *"Da una ricognizione analitica e complessiva delle partecipazioni dell'ente, risulta quanto segue:*

- Società PROSERPINA Spa

*Società FALLITA come da Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13 del 16.07.2010.*

*Non esiste Bilancio. Non vi è più partecipazione.*

- Consorzio Turistico SERRE INCOMING.

*Come da nota Prot. n. 1698 del 08.05.2015 del Responsabile dell'Area Amministrativa, risulta che non esistono crediti e debiti reciproci di natura commerciale tra questo Ente e il Consorzio alla data del 24.06.2013 (data di comunicazione di recesso dal Consorzio da parte di questo Ente).*

*Tra l'altro, essendo un "Consorzio" non vi è obbligo di allegare la predetta nota informativa che riguarda le sole "Società" e non altre tipologie di organismi quali i Consorzi.*

*Dagli atti alla data attuale non risultano crediti o debiti reciproci.*

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, tuttavia, si deve rilevare che, secondo quanto attestato dall'Organo di revisione della relazione al rendiconto anno 2014, pagg. 29 e 30, il Comune non ha provveduto ad aggiornare la ricognizione relativa alle proprie partecipazioni, non ha effettuato la puntuale verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2014 e infine non ha provveduto alla cessione della quota di partecipazione nel consorzio Turistico Serre Incoming. Pertanto, è necessario che in sede di misure consequenziali venga attestato se l'Ente abbia o meno debiti o crediti derivanti dal fallimento della società Proserpina S.p.a., che sia documentato il recesso dal Consorzio Turistico Serre Incoming e che venga trasmessa la documentazione relativa alla ricognizione sulle società partecipate.



## 16. Patto di stabilità

In sede istruttoria sono state rilevate alcune contraddizioni nella compilazione dei quadri del questionario al rendiconto 2013 dal momento che, quanto riportato nel quadro 5.5 risulta in contraddizione con quanto dichiarato ai punti 5.3 e 5.4.

Conseguentemente, è stato chiesto all'Ente di inviare, per anno 2013, il prospetto di determinazione dell'obiettivo annuale, copia del prospetto per la determinazione e la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze con tutta la documentazione dimostrativa delle eventuali riduzioni operate alle entrate e alle spese, nonché, le analitiche documentazioni attestanti la loro veridicità.

E' stato chiesto, inoltre, di indicare gli importi della riduzione operata per "riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)" per il 2013 e gli importi dell'eventuale Patto Regionale Orizzontale e/o Verticale.


Nella nota di risposta l'Ente afferma quanto segue: "Erroneamente è stato compilato il Quadro 5.5 del Questionario e si conferma il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 come anche dichiarato ai punti 5.3 e 5.4.

Si trasmette in allegato:

- Prospetto di determinazione dell'obiettivo annuale (all. n. 11)
- Prospetto per la determinazione e la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi trasmesso al MEF (all. n. 12)

Si comunica, inoltre, che gli importi della riduzione operata per "riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art. 31, Legge n. 183/2011)" per il 2013 sono stati pari ad € 337.000,00 mentre la Variazione dell'obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge 228/2012 Patto Regionale "Verticale" "Incentivato" è stata pari ad € 45.489,35".

Nei prendere atto di quanto dichiarato e prodotto dall'Ente, tuttavia si deve rilevare, innanzitutto, che i due allegati trasmessi sono privi di timbro e firma, ed inoltre che l'Ente non ha trasmesso tutta la documentazione richiesta in istruttoria (certificazione della verifica trasmessa al MEF, documentazione dimostrativa delle riduzioni operate alle entrate e alle spese, analitiche documentazioni attestanti la loro veridicità). Pertanto, in sede di misure conseguenziali è necessario che il Comune provveda in merito. Inoltre, considerato che la medesima situazione è stata riscontrata anche per l'anno 2014, la medesima documentazione dovrà essere trasmessa anche per tale esercizio finanziario.



## 17. Spese per il personale

In ordine alla spesa del personale, in sede istruttoria sono stati chiesti all'Ente chiarimenti relativamente ai seguenti importi portati quali componenti da sottrarre dall'ammontare complessivo della spesa:

anno 2013:

- € 558.799,60 - Spese personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
- € 5.397,87 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

Inoltre, poiché nei quadri 6.6, 6.6.1 e 6.6.2 relativi alle disposizioni previste dal comma 28, dell'art. 9 del d. l. n. 78/2010, l'organo di revisione indica per il 2009 e per il 2013 la voce di spesa per rapporti a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL e comma 1 per gli enti privi di dirigenza, senza che, tuttavia, sia stata riscontrata la spesa impegnata a tale titolo nel 2013, sono stati chiesti all'Ente e all'Organo di revisione adeguati chiarimenti in merito.

L'Ente ha così risposto: "Come per il 2012, anche per l'anno 2013, tra le componenti da sottrarre dalla spesa del personale vengono indicati i trasferimenti da parte della Regione Calabria per i pagamenti del sussidio e dell'integrazione oraria a favore degli LPU e degli LSU utilizzati da questo Ente e degli assegni nucleo familiare per gli LPU/LSU. Tali componenti non costituiscono emolumenti a carico dell'amministrazione, costituendo sostanzialmente delle "partite di giro" autoalimentate ed autofinanziate dalla Regione Calabria.

Altra voce riportata in detrazione sono gli "Oneri derivanti da rinnovi contrattuali" per € 5.397,87 quale importo riconosciuto ai dipendenti per vacanza contrattuale.

Al Quadro 6.6.2 del Questionario al Rendiconto 2013 erroneamente è stata indicata la voce di spesa per rapporti a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL e comma 1 per gli enti privi di dirigenza. Nel 2013 non sono state sostenute spese a tale titolo".

Ciò posto, nel prendere atto di quanto affermato dall'Ente, tuttavia si deve rilevare che non è stata trasmessa la documentazione quale richiesta in istruttoria e che non si ritiene esaustiva la spiegazione fornita in merito all'inserimento tra le componenti da sottrarre alla spesa del personale dell'importo di € 5.397,87 relativa a Oneri derivanti da rinnovi contrattuali. Peraltro, tale voce viene rilevata anche nelle componenti da sottrarre relative all'anno 2014, come da questionario sul rendiconto anno 2014.

Inoltre, nel quadro 6.2 del medesimo questionario 2014 viene indicato un importo di € 471.158,30 a titolo di "somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando", a fronte di un importo di € 22.961,10 indicato al punto 6.3 quale componente da sottrarre alla spesa complessiva e riferito a "Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le

quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici". Ciò detto, è necessario che l'Ente fornisca chiarimenti in merito e comunichi l'entità del personale comandato. Inoltre, in sede di misure consequenziali dovrà essere prodotta la documentazione non trasmessa in precedenza.

Infine, occorre che l'Ente fornisca chiarimenti in merito alla mancata adozione dei provvedimenti elencati nei quadri 6.7-6.14 del questionario relativo al rendiconto 2014.

### **18. Contrattazione integrativa.**

In sede istruttoria è stato rilevato che il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2013 è stato costituito.

Al riguardo, è stato chiesto all'Ente di comunicare l'analitica composizione di detto fondo e i relativi atti di approvazione ed erogazione, gli strumenti e le procedure di cui l'Ente si è dotato per la ripartizione delle medesime risorse, nonché l'ultimo contratto integrativo decentrato approvato.


Infine, è stato chiesto di indicare se, ai sensi dell'ex art. 4 C.C.N.L. del 22.01.2004, l'ipotesi di accordo è stata inviata, insieme alla relazione illustrativa, all'Organo di Revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e se è stata assolta la prescritta trasmissione all'Aran del contratto, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

In sede di risposta l'Ente ha comunicato l'analitica costituzione del fondo per la contrattazione integrativa dichiarando che è stato approvato con deliberazione di GC n. 76 del 19/06/2014. Inoltre, l'Ente ha affermato quanto segue: *"Come riscontrato nei pareri sul contratto collettivo decentrato integrativo 2013, rilasciato dall'Organo di revisione, in data 10.07.2014, sono stati concordati e definiti i percorsi applicativi in ordine a sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e miglioramento della qualità dei servizi, nonché i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17 comma 2 del CCM. 01.04.1 999.*

*L'ultimo contratto integrativo approvato è quello per l'anno 2013.*

*Si conferma che, ai sensi dell'ex art. 4 C.C.N.L. del 22.01.2014, l'ipotesi di accordo è stata inviata, insieme alla relazione illustrativa, all'Organo di revisione per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. L'Organo di revisione ha emanato il relativo parere positivo in data 10.07.2014.*

*Si conferma, altresì, che il contratto, corredato della prescritta relazione illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli*



*strumenti annuali e pluriennali di bilancio, è stato trasmesso all'Aran in data 15.10.2014".*

Ciò premesso, considerato che, secondo quanto risulta dal quadro 7.1 del questionario sul rendiconto anno 2014, il relativo fondo per la contrattazione collettiva è stato costituito, in sede di misure consequenziali l'Ente dovrà fornire i chiarimenti e la documentazione quali richiesti per l'anno 2013.

### **19. Verifiche Conto del Patrimonio**

IL Revisore dei Conti, nel quadro 9.1a del Questionario relativo al Rendiconto 2013, attesta che il Comune alla chiusura dell'esercizio non è dotato d'inventari aggiornati sulla effettiva consistenza del patrimonio.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente e all'Organo di revisione di fornire chiarimenti, considerato che l'aggiornamento degli inventari è la procedura propedeutica che si riflette sulla determinazione della consistenza patrimoniale e tale irregolarità comporta violazione dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000 e l'inattendibilità del Conto del Patrimonio.

L'Ente e l'Organo di revisione in sede di risposta hanno comunicato quanto segue: *"Si attesta che l'ente è dotato di inventari aggiornati annualmente sullo stato di effettiva consistenza del Patrimonio.*

*L'elaborazione del Conto del Patrimonio costituisce operazione successiva all'aggiornamento degli inventari.*

*Erroneamente sono state date nei quadri 9.1a) e 9.1b) indicazioni sbagliate, dovute ad errata interpretazione degli automatismi nella gestione del software di compilazione".*

### **20. Proventi da servizi pubblici.**

Sulla scorta della relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto 2013 è emerso, relativamente ai seguenti servizi, che il Comune di Serra San Bruno presenta una copertura dei costi superiore al 100%:

- Servizio raccolta rifiuti solidi urbani - percentuale di copertura 109,00%
- Servizio fognatura e depurazione - percentuale di copertura 124%.

Analogo rilievo peraltro era stato operato da questa Sezione già per l'anno 2012 (deliberazione n. 43/2014) ed al quale, però, il Comune, a tutt'oggi non ha ottemperato.

Ciò detto, atteso che i ricavi dei servizi a domanda individuale non devono comunque superare i costi complessivi di gestione degli stessi, in sede istruttoria è

stato chiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti in merito e di comunicare i relativi provvedimenti adottati.

Inoltre, è stato chiesto di trasmettere, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un quadro aggiornato, analitico e completo, con indicazione di costi, ricavi e percentuali di copertura degli oneri dei vari servizi a domanda individuale forniti dall'Ente e di relazionare in merito ad eventuali decisioni e azioni orientate al raggiungimento della economicità della loro gestione.

Infine, l'Ente avrebbe dovuto comunicare i provvedimenti assunti in ordine ai rilievi svolti dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto e che di seguito si indicano:

- mancata adozione, ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599 della legge 244/07, del piano triennale di contenimento delle spese;
- non viene rispettata la necessaria tempestività dei pagamenti;
- aggiornamento del regolamento di contabilità;
- aggiornamento del programma delle consulenze;
- aggiornamento del regolamento delle spese di rappresentanza.

Nella nota di risposta l'Ente ha comunicato quanto segue: *"Si dà atto che in relazione al tasso di copertura del servizio idrico integrato viene rispettato il tasso di copertura 86,07% in quanto lo stesso deve riferirsi al servizio nel suo complesso e non alle singole voci di entrata pertanto non è necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti.*


*E' in corso di verifica presso l'ufficio tributi la sussistenza di eventuali partite inesigibili e/o la determinazione di posizioni per le quali è necessario procedere allo sgravio per partite non dovute onde determinare l'effettiva percentuale di copertura e riconoscere eventuali importi da rimborsare.*

*In merito alle irregolarità non sanate, ai rilievi, alle considerazioni e alle proposte indicate dall'Organo di revisione nella Relazione al Rendiconto, si specifica quanto segue:*

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 15.11.2013 è stato approvato il Piano biennale di contenimento delle spese di funzionamento anni 2013/2015, ai sensi dell'art. 2, commi 594 e segg. della Legge Finanziaria 2008;
- nell'anno 2014 è stata rispettata la tempistica dei pagamenti attestandosi a 65,53 gg. di ritardo;
- sono in corso di aggiornamento il regolamento di contabilità, il programma delle consulenze e il regolamento delle spese di rappresentanza".

Ciò premesso, la Sezione, nel prendere atto delle suddette affermazioni, tuttavia deve rilevare:

- che l'Ente non fornisce alcun chiarimento in merito alla percentuale di copertura della TARSU;



- che i chiarimenti forniti per il servizio idrico integrato non sono esaustivi in quanto le tariffe di copertura dello stesso vanno determinate annualmente e singolarmente indicando separatamente la copertura per ciascuna di essa (idrico, fognatura e depurazione) e ciò anche nella relativa fatturazione;
- che infine non viene trasmessa la tabella analitica per tutti i servizi a domanda individuale resi dall'Ente.

Inoltre, anche nell'esercizio finanziario 2014 l'Ente presenta la medesima situazione per come attestato dall'Organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto 2014: il Servizio Raccolta Rifiuti Solidi urbani presenta una percentuale di copertura del 102,00%, mentre per il Servizio Fognatura e Depurazione la percentuale di copertura è del 105,00%.

Ciò premesso, rilevata la persistenza negli anni di siffatto comportamento, è necessario che l'Ente in sede di misure consequenziali giustifichi i ricavi superiori ai costi dei servizi individuali accertati da questa Sezione e comunichi i provvedimenti adottati. Inoltre il Comune deve produrre, per gli anni 2011-2012-2013-2014, il quadro aggiornato, analitico e completo, con indicazione di costi, ricavi e percentuali di copertura degli oneri dei vari servizi a domanda individuale forniti dall'Ente, nonché opportunamente relazionare in merito ad eventuali decisioni e azioni orientate al raggiungimento della economicità della loro gestione.

Infine, anche per l'anno 2014 l'Ente deve comunicare i provvedimenti adottati in merito alle irregolarità non sanate, ai rilievi, alle considerazioni e alle proposte indicate dall'Organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria

**DELIBERA**


di accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motivata, con il conseguente obbligo dell'Ente di:

1. garantire l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge.
2. sanare in maniera strutturale le criticità che hanno determinato, nel 2013 e nel 2014, il superamento dei parametri - obiettivo n. 2,3,4,7 e 8 di cui al D.M. 24/09/2009 e D.M. 18/02/2013, indicando gli interventi che intende mettere in atto e i relativi risultati; comunicare quanto richiesto al paragrafo n. 3 delle premesse;
3. garantire stabilmente gli equilibri di Bilancio; adottare le adeguate misure correttive per sanare gli squilibri accertati negli anni 2011, 2012,

- 2013 e 2014; evitare di incorrere nella violazione dell'art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012 e dell'art. 187 del TUEL;
4. garantire l'effettiva e celere riscossione delle risorse proprie e una tempestiva azione di smaltimento dei pagamenti comunicando le azioni intraprese e i risultati conseguiti; fornire chiarimenti esaustivi soprattutto con riferimento ai pagamenti in conto capitale;
  5. adottare le opportune iniziative volte ad eliminare il ricorso ad entrate non ripetitive per finanziare spese consolidate; comunicare gli importi riscossi delle entrate stesse previste per gli anni 2011,2012,2013 e 2014;
  6. evitare il ricorso sistematico e reiterato all'utilizzo di fondi a destinazione vincolata per il pagamento di altre spese; procedere ad una celere ricostituzione dei fondi vincolati al 31/12 di ogni annualità per come richiesto in istruttoria e fino al 31/12/2014; fornire in maniera esaustiva completa quanto richiesto in istruttoria; comunicare le azioni intraprese e i risultati conseguiti;
  7. specificare esaustivamente le misure correttive e risolutive messe in atto per ripianare, ai sensi dall'art. 193 del Tuel, i disavanzi di amministrazione determinatisi per l'incapienza dei fondi vincolati per come rilevato relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014;
  8. gestire correttamente i residui, la cui formazione deve essere contenuta entro limiti fisiologici; procedere ad una diligente revisione di tutte le partite residuali esistenti, e con particolare riferimento ai residui vetusti, ai fine di accertare la sussistenza di ragioni che ne giustifichino il mantenimento, per come previsto dal decreto legislativo n.118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015); richiedere il mantenimento nel bilancio statale e regionale dei residui passivi corrispondenti ai residui attivi indicati nei prospetto 1.10.9 del questionario al rendiconto e relativi al Titolo II e Titolo IV; comparare i dati dei residui con il conto giudiziale tenuto dal Concessionario della Riscossione; produrre la documentazione e i dati richiesti in istruttoria e non trasmessi; trasmettere la deliberazione di riaccertamento dei residui ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 con tutta la documentazione analitica allegata;
  9. migliorare e incrementare l'attività di riscossione relativa all'evasione tributaria con un costante monitoraggio delle scadenze dei ruoli dandone comunicazione a questa Sezione; comunicare le riscossioni realizzate sugli accertamenti 2012, 2013 e 2014;



10. contenere (perlomeno) la formazione di situazioni debitorie fuori bilancio; fornire i relativi chiarimenti per come richiesti in istruttoria. Si richiama l'art. 188 del Tuel, che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, fa divieto, a decorrere dal 2015, agli enti locali che presentino nell'ultimo rendiconto deliberato debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle more del riconoscimento e finanziamento dei predetti debiti, di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;
11. prestare, al fine di non alterare l'effettiva situazione dell'Ente, la massima attenzione nell'allocazione delle poste contabili tra le riscossioni e i pagamenti per i servizi conto terzi; attenersi al nuovo principio contabile 7.1 di cui all'allegato 2 del D.Lgs n. 118/2011; comunicare le rettifiche effettuate per come l'Ente ha dichiarato di provvedere;
12. dare piena e costante attuazione della vigente normativa circa la tempestività dei pagamenti. Relazionare sull'andamento dei residui passivi; comunicare in maniera esaustiva i chiarimenti richiesti in istruttoria e non forniti; documentare l'analitico utilizzo delle anticipazioni di cassa ricevute, allegando l'analitica documentazione e i relativi piani di ammortamento. L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla relativa predisposizione da parte dell'Ente del rapporto previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 D.L. n. 78/2009;
13. in materia di contenimento della spesa evitare di violare ancora le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 6 a 10 e commi 12 e 14 del D.L. n. 78/2010; comunicare i provvedimenti adottati in merito alla violazione accertata; in merito alla violazione dell'art. 1 comma 141 della l. n. 228/2012 inerente l'acquisto dei mobili e arredi trasmettere la documentazione citata nella nota in risposta e che attesti di non aver effettuato pagamenti.
14. in merito agli organismi partecipati attestare e documentare eventuali debiti o crediti derivanti dal fallimento della Società Proserpina S.p.a.; documentare il recesso dal Consorzio Turistico Serre Incoming; comunicare gli atti della ricognizione degli organismi partecipati;
15. comunicare, in ordine al rispetto del patto di stabilità anno 2013, la documentazione richiesta in sede istruttoria e non trasmessa; inviare la medesima documentazione anche per l'anno 2014;
16. chiarire in maniera puntuale la ragione dell'inserimento delle somme relative ai rinnovi dei contratti del personale dipendente per diversi



Comune di Serra San Bruno - Prot. arrivo n. 9555 del 22-06-2016

esercizi consecutivi tra le somme portate in detrazione dalla spesa complessiva del personale; fornire in maniera precisa e completa i chiarimenti e la documentazione relativa al suddetto punto e a quanto richiesto in istruttoria e non comunicato;

- 17. trasmettere, in ordine il fondo per la contrattazione collettiva anno 2014, la documentazione quale già richiesta per l'anno 2013;
- 18. evitare che i ricavi dei servizi a domanda individuale superino i costi complessivi di gestione degli stessi; produrre un prospetto riepilogativo, riferito agli anni 2011-2012-2013, da cui si evinca la corretta determinazione delle coperture percentuali relativamente a tutti i servizi a domanda individuale, Servizio Pulizia Urbana, Servizio fognatura, Servizio Depurazione, Servizio Idrico, Servizio Mensa Scolastica e ad altri eventualmente erogati, allegando, per ogni annualità, i provvedimenti di determinazione delle rispettive tariffe con i relativi piani finanziari; per l'anno 2014 comunicare i provvedimenti adottati in merito alle irregolarità non sanate, ai rilievi, alle considerazioni e alle proposte indicate dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto,

I provvedimenti e le misure correttive adottate dal Comune di Serra San Bruno in esito alla presente deliberazione dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento (via PEC) della stessa.

L'Organo di Revisione è tenuto a vigilare in ordine a quanto sopra.

**ORDINA**

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio Comunale di Serra San Bruno per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno delle prima seduta utile;
- al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Serra San Bruno.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 09/06/2016.

Il Presidente f.f.  
dott. Giuseppe Ginepro

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 41 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria  
Catanzaro, 09/06/2016

Depositata in segreteria il 09/06/2016

Il Direttore della segreteria

F.to dott.ssa Elena RUSSO

